

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 60 del 17 giugno 2005**

Riunione del 25.5.2005

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Costanza Acciai  
                          Avv. Massimo Rosi (Relatore estensore)

**CAF/59 – Appello della società A.S. Pallavolo Vallecrati avverso la decisione del Giudice Unico Regionale del 13 aprile 2005**

Il sodalizio Pallavolo Vallecrati proponeva appello al provvedimento del Giudice di primo grado con il quale si disponeva l'omologa della gara Pallavolo Vallecrati/P.&P. Fata Morgana con la perdita ed il punteggio di 0-3, poiché il sodalizio appellante non si era presentato a disputare l'incontro fissato per il giorno 30.3.2005.

Da un esame degli atti risulta che la gara era stata inizialmente fissata per il 13 marzo 2005. In seguito ad un impedimento manifestato dal Presidente del sodalizio Fata Morgana la gara veniva rinviata al 16 marzo 2005. Nessuna comunicazione seguiva però per quella data ai sodalizi, e gli arbitri, comunque convocati, si presentavano sul campo di gioco ove trovavano i soli atleti della Pallavolo Vallecrati in allenamento e quindi disponibili a disputare un incontro.

Non avendo diverse comunicazioni, i direttori di gara stilavano comunque il rapporto.

Successivamente il Giudice Regionale, rilevata la mancata comunicazione ai sodalizi ed in particolare al P & P Fata Morgana relativamente allo spostamento della gara, emetteva in data 22 marzo 2005 un provvedimento che fissava per il giorno 30 marzo 2005 la data per la disputa dell'incontro. Tale provvedimento veniva ufficialmente comunicato ai sodalizi, come ammesso nello stesso atto di appello, in data 23.3.05. Alla successiva gara il sodalizio appellante non si presentava ritenendo, a suo dire l'incontro già disputato.

La CAF, atteso quanto sopra e letti gli atti del procedimento rileva come il provvedimento del 22 marzo 2005 del giudice regionale, divenuto comunque esecutivo per mancata impugnazione, avesse disposto la ripetizione dell'incontro per il 30 marzo 2005. A quel punto, in ogni caso, il sodalizio appellante avrebbe dovuto disputare la gara anche per un dovere di lealtà sportiva e comunque perché ufficialmente stabilito, salva poi la facoltà, se non preclusa, di proporre reclamo.

Allo stato pertanto stante l'esecutività del provvedimento 22.3.2005 del primo giudice e l'avvenuta comunicazione della data per la disputa dell'incontro, il provvedimento adottato dal Giudice Regionale appare legittimo;

P.Q.M.

Delibera di respingere l'appello proposto e di incamerare la relativa tassa.

Il Presidente  
(Antonio Ricciulli)